

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Art.1 Oggetto

Il presente bando disciplina, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 37 del 24/11/2021 "Regolamento per il sostegno e la promozione dell'economia locale ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990" e successive modifiche e integrazioni, l'erogazione di incentivi a fondo perduto a sostegno di imprese e liberi professionisti, esercenti le attività economiche dettagliate all'art. 4 del presente bando, danneggiati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, peggiorata dalla crisi energetica.

Art. 2 Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente disponibili dall'Unione per finanziare le domande presentate ai sensi del presente bando sono pari a euro 355.000,00 ripartite in 6 misure, ciascuna rivolta ad uno specifico ambito di attività, come specificato al successivo art. 4.

Art. 3 Requisiti generali dei beneficiari

1. Il presente bando si rivolge alle piccole medie imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi, come definiti nel "Regolamento per il sostegno e la promozione dell'economia locale ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990" e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti generali al momento della presentazione della domanda:

- Per le piccole e medie imprese:
 - a. avere sede Legale e/o unità locale in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione;
 - b. avere l'iscrizione come azienda attiva presso la CCIAA di Ferrara (sede legale e/o unità locale);
 - c. avere una partita IVA attiva alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico del presente bando;
 - d. avere regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC regolare); non saranno ammissibili regolarizzazioni successive;
 - e. non trovarsi, alla data del 31 dicembre 2019, in stato di difficoltà come definito dall'art.2 punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dall'art.2 punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e dall'art.3 punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione.
In deroga a tale previsione ed in conformità con quanto previsto dall'art. 61, c. 1 bis, D.L. n. 34/2020, essere microimpresa e piccola impresa che alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi della normativa sopra indicata, si trovi in stato di difficoltà, purché al momento della concessione:
 - (i) non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e
 - (ii) non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o, al momento della concessione, abbia rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure
 - (iii) non abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, al momento della concessione dell'aiuto, non sia più soggetta al piano di ristrutturazione.

- Per i liberi professionisti e lavoratori autonomi:
 - f. risultare residenti ovvero avere il domicilio fiscale in uno dei Comuni dell'Unione; in entrambi i casi, tale requisito, deve essere posseduto prima del 23 febbraio 2020 e permanere al momento della presentazione della richiesta di contributo;
 - g. avere una partita IVA attiva alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico del presente bando, salvo quanto indicato nelle singole misure;
 - h. aver esercitato abitualmente l'attività nel corso dell'anno 2019 e/o nel corso dell'anno 2020 e/o nel corso dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 67, lett. i) e l) del TUIR;
 - i. essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale e contributiva;
 - j. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
 - k. non devono aver percepito, per gli anni oggetto di contributo, reddito da pensione di anzianità.

- Per tutti:
 - l. essere operante alla data di presentazione della domanda al presente bando;
 - m. proseguire la propria attività per almeno un periodo di 6 mesi dalla data di liquidazione del contributo;
 - n. il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
 - o. di aver subito periodi di inattività o limitazioni dell'attività, totale o parziale, de iure o de facto a seguito dei provvedimenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna;
 - p. essere in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria attività (eventuali IMU, Tari, Imposta sulla pubblicità/canone unico patrimoniale) alla data della presentazione dell'istanza.

2. Ad ogni soggetto economico interessato è consentito presentare una sola domanda a valere sul bando, secondo quanto indicato negli articoli relativi ad ogni singola misura.

Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto economico, a valere su diverse Misure, sarà considerata esclusivamente la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico e ogni ulteriore domanda sarà considerata inammissibile.

Art. 4 Misure di intervento

Il bando è articolato in 6 Misure distinte per categorie di attività e tipologie di operatore economico, per ognuna delle quali si individuano: beneficiari e relativi requisiti specifici, risorse e modalità di determinazione del contributo.

Art. 4.1: Misura 1 – Imprese che operano nel settore sportivo.

1. Le risorse complessive disponibili sulla Misura 1 ammontano a euro **220.000,00**.

2. Al fine della determinazione dell'entità del contributo per ciascun beneficiario, si suddivideranno le risorse disponibili per il numero delle imprese ammesse, con una parametrizzazione del contributo assegnato sulla base di criteri progressivi di calcolo indicati in ogni sottomisura.

3. Sottomisura 1a - Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dalla presente Misura:

1a) le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 3 e che possiedono uno dei seguenti codici ATECO a titolo principale:

- 93.11.10 Gestione di stadi
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.12.00 Attività di Club sportivi
- 93.13.00 Gestione di palestre
- 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 93.19.99 Altre attività sportive nca

Tali imprese devono:

- svolgere attività autonoma aperta al pubblico;
- dimostrare di aver subito un calo di fatturato o del reddito nell'anno 2021 almeno pari al 20% rispetto a quello dell'anno 2019 ovvero a prescindere dal fatturato, di essersi attivate nel periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2022.

In presenza delle sole condizioni sopra elencate, il contributo verrà determinato nella misura massima di euro 2.000, per ogni impianto gestito nel territorio dell'Unione, ai quali potrà essere aggiunta un'ulteriore quota calcolata in base ai seguenti criteri progressivi:

- A. presenza di corsi agonistici nell'anno 2021 e indicazione della durata, che coincida con la durata dell'anno agonistico (fino a 6 punti)
- B. attivazione di scuole/corsi per bambini e adolescenti nell'anno 2021 e indicazione della durata, esclusi i campi estivi (fino a 8 punti)
- C. convenzioni attive con le scuole del territorio nell'anno 2021 e indicazione della durata (fino a 5 punti)
- D. presenza di campi estivi per bambini e adolescenti nell'anno 2021 e indicazione della durata (fino a 3 punti)
- E. numero di lavoratori dipendenti e collaboratori, non stagionali, nell'anno 2021 (fino a 5 punti)
- F. attività sportiva svolta al chiuso (5 punti)
- G. volumetria dell'impianto al chiuso dedicata alla pratica sportiva, esclusi i locali accessori (fino a 5 punti)
- H. aver subito un incremento delle spese per luce e riscaldamento dimostrabili in base al confronto tra la spesa registrata per utenze nel 2022 e in periodi omologhi nel 2019, con l'avvertenza che questo criterio risulta valido solo se tali spese sono affrontate esclusivamente dal soggetto richiedente (fino a 6 punti)
- I. aver organizzato eventi sportivi con pubblico svolti nel 2019 all'interno dell'impianto (fino a 2 punti).

Il contributo complessivo non potrà comunque superare la quota di euro 20.000, per ogni impianto gestito nel territorio dell'Unione.

4. Sottomisura 1b - Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dalla presente Misura:

1b) le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 3 e che possiedono uno dei

seguenti codici ATECO a titolo principale:

93.11.20 Gestione di piscine

Tali imprese devono:

- svolgere attività autonoma aperta al pubblico;
- dimostrare di aver subito un calo di fatturato nell'anno 2021 almeno pari al 20% rispetto a quello dell'anno 2019 ovvero a prescindere dal fatturato, di essersi attivate nel periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2022.

In presenza delle sole condizioni sopra elencate, il contributo verrà determinato nella misura massima di euro 5.000, per ogni impianto gestito nel territorio dell'Unione, ai quali potrà essere aggiunta un'ulteriore quota calcolata in base ai seguenti criteri progressivi:

- A. presenza di corsi agonistici nell'anno 2021 e indicazione della durata, che coincida con la durata dell'anno agonistico (fino a 6 punti)
- B. attivazione di scuole/corsi per bambini e adolescenti nell'anno 2021 e indicazione della durata, esclusi i campi estivi (fino a 8 punti)
- C. convenzioni attive con le scuole del territorio nell'anno 2021 e indicazione della durata (fino a 5 punti)
- D. presenza di campi estivi per bambini e adolescenti nell'anno 2021 e indicazione della durata (fino a 3 punti)
- E. numero di lavoratori dipendenti e collaboratori, non stagionali, nell'anno 2021 (fino a 5 punti)
- F. attività sportiva svolta al chiuso (5 punti)
- G. volumetria dell'impianto al chiuso dedicata alla pratica sportiva (fino a 5 punti)
- H. aver subito un incremento delle spese per luce e riscaldamento dimostrabili in base al confronto tra la spesa registrata per utenze nel 2022 e in periodi omologhi nel 2019, con l'avvertenza che questo criterio risulta valido solo se tali spese sono affrontate esclusivamente dal soggetto richiedente (fino a 6 punti)
- I. eventi sportivi con pubblico svolti nel 2019 all'interno dell'impianto (fino a 2 punti)
- J. presenza di altre attività economiche legate al funzionamento dell'impianto (fino a 5 punti).

Il contributo complessivo non potrà comunque superare la quota di euro 80.000, per ogni impianto gestito nel territorio dell'Unione.

Art. 4.2: **Misura 2 - Collaboratori sportivi**

1. Le risorse complessive disponibili sulla Misura 2 ammontano a euro **20.000,00**.

2. Il contributo sarà determinato ai soggetti richiedenti che nel 2019 abbiano dichiarato somme di almeno 8.000 euro. Tale contributo sarà assegnato nel limite massimo del 10% della somma dichiarata nel 2019 e comunque in misura non superiore a 2.000 euro.

3. Possono presentare domanda per la misura 2 i soggetti con i requisiti generali di cui all'art. 3 e che:

- a. esercitino l'attività di cui al codice ATECO 85.51.00, 85.52.01 oppure 93.19.99 in forma di libera professione con Partita Iva;
- b. presentino il reddito conseguente all'esercizio di attività riferito ai codici del punto a) pari

ad almeno il 70% del reddito complessivo, nell'anno di imposta 2019 e nell'anno di imposta 2021;

c. in alternativa al punto b. abbiano rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno ridotto o sospeso la loro attività; tale reddito deve corrispondere ad almeno il 70% del reddito complessivo;

d. abbiano esercitato abitualmente l'attività di cui al comma a) nel corso dell'anno 2019 e/o nel corso dell'anno 2020 e/o nel corso dell'anno 2021.

Tali soggetti devono dimostrare di aver subito un calo di fatturato, ovvero della riduzione dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui all'art. 54 "Determinazione del reddito di lavoro autonomo" c.1 del DPR 197/1986 (TUIR), nell'anno 2021 almeno pari al 20% rispetto a quello dell'anno 2019.

Art. 4.3: Misura - 3 Imprese che operano nel settore della cura della persona e degli animali domestici

Le risorse complessive disponibili sulla Misura 3 ammontano a euro **61.000,00**.

Al fine della determinazione dell'entità del contributo per ciascuna impresa, si suddivideranno le risorse disponibili per il numero delle imprese ammesse nel rispetto del suddetto limite massimo per ciascuna di esse di euro 1.000,00.

Potrà essere aggiunta un'ulteriore quota calcolata in base al seguente criterio progressivo:

- aver subito un incremento delle spese per luce e riscaldamento dimostrabili in base al confronto tra la spesa registrata per utenze nel 2022 e in periodi omologhi nel 2019, con l'avvertenza che questo criterio risulta valido solo se tali spese sono affrontate esclusivamente dal soggetto richiedente (fino a 5 punti)

Il contributo complessivo non potrà comunque superare la quota di euro 1.500,00.

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dalla presente misura le imprese in possesso dei requisiti generali di cui sopra e che possiedono uno dei seguenti codici ATECO a titolo principale:

47.75.10* Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

*(limitatamente agli esercizi di vicinato: esercizi con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti)

47.75.20 Erboristerie

96.02.01** Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02** Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03** Servizi di manicure e pedicure

96.09.02** Attività di tatuaggio e piercing

** (ad esclusione del servizio esercitato in affitto di poltrona)

96.09.04*** Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

*** (ad esclusione delle attività di addestramento, custodia, dog-sitter, servizi degli accalappiacani)

Tali imprese devono dimostrare di aver subito un calo di fatturato nell'anno 2021 almeno pari al 20% rispetto a quello dell'anno 2019 ovvero a prescindere dal fatturato, di essersi attivate nel periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2022.

Art. 4.4 : **Misura 4 – Imprese che operano nel settore turismo e della cultura**

Le risorse complessive disponibili sulla Misura 4 ammontano a euro **30.000,00**.

Al fine della determinazione dell'entità del contributo per ciascuna impresa, si suddivideranno le risorse disponibili per il numero delle imprese ammesse, nel rispetto del limite massimo per ciascuna di esse di euro 2.500,00.

Potrà essere aggiunta un'ulteriore quota calcolata in base al seguente criterio progressivo:

- aver subito un incremento delle spese per luce e riscaldamento dimostrabili in base al confronto tra la spesa registrata per utenze nel 2022 e in periodi omologhi nel 2019, con l'avvertenza che questo criterio risulta valido solo se tali spese sono affrontate esclusivamente dal soggetto richiedente (fino a 5 punti)

Il contributo complessivo non potrà comunque superare la quota di euro 3.000,00.

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dalla presente Misura le imprese in possesso dei requisiti generali di cui sopra e che possiedono uno dei seguenti codici ATECO a titolo principale:

55.10.0 Alberghi

55.20.2 Ostelli della gioventù

55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence

55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.0 Attività dei Tour operator

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.52.0 Formazione culturale

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00 Attività di biblioteche e archivi

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

Tali imprese devono dimostrare di aver subito un calo di fatturato nell'anno 2021 almeno pari al 20% rispetto a quello dell'anno 2019 ovvero, a prescindere dal fatturato, di essersi attivate nel periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2022.

Art. 4.5: Misura 5 - Professionisti che operano nel turismo

Le risorse complessive disponibili sulla Misura 5 ammontano a euro **4.000,00**.

Il contributo verrà determinato ai soggetti richiedenti dimostrare di aver subito un calo di fatturato o redditività da lavoro, nell'anno 2021, almeno pari al 20% rispetto a quello dell'anno 2019.

Il contributo verrà determinato ai soggetti richiedenti, nel limite massimo del 10% della somma dichiarata nel 2019 e comunque in misura non superiore a 800,00 euro.

Possono presentare domanda per la Misura 5 i soggetti con i requisiti generali di cui all'art. 3 e in possesso dei seguenti requisiti:

a. devono risultare residenti ovvero avere il domicilio fiscale in uno dei Comuni dell'Unione Valli e Delizie. In entrambi i casi, tale requisito, deve essere posseduto prima del 23 febbraio 2020 e permanere al momento della presentazione della richiesta di contributo;

b. devono esercitare l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico in forma di libera professione con Partita Iva;

c. in alternativa al precedente punto b., il beneficiario deve svolgere l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico, in assenza di Partita Iva, nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e del lavoro;

d. devono essere in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 e s.m. e i. Più specificatamente, devono avere ottenuto la citata idoneità (rilascio del tesserino) prima del 23 febbraio 2020 ovvero, entro tale data, aver presentato richiesta di idoneità professionale ed avere ottenuto l'abilitazione (rilascio del tesserino) alla data di presentazione della richiesta di contributo;

e. I soggetti beneficiari che svolgano l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico, nelle forme individuate ai precedenti punti b) e c), devono essere in possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile nell'esercizio della professione obbligatoria per legge, riportando gli estremi della polizza (compagnia e numero di polizza) ai sensi del comma 2 dell'art. 3 "Condizioni per l'esercizio delle attività" della L.R. 4/2000 e s.m.i.;

f. devono aver esercitato l'attività di guida turistica o accompagnatore turistico nel corso dell'anno 2019 e/o nel corso dell'anno 2020 e/o nel corso dell'anno 2021.

Art. 4.6: Misura 6 - Professionisti che operano nel settore della musica, del teatro, della danza e delle arti sceniche

Le risorse complessive disponibili sulla Misura 6 ammontano a euro **20.000,00**.

Il contributo verrà determinato ai soggetti richiedenti che nel 2019 abbiano fatturato almeno 8.000. Tale contributo verrà determinato nel limite massimo del 10% della somma dichiarata nel 2019 e comunque in misura non superiore a 2.000 euro.

Possono presentare domanda per la Misura 6 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a. devono risultare residenti ovvero avere il domicilio fiscale in uno dei Comuni dell'Unione

Valli e Delizie. In entrambi i casi, tale requisito, deve essere posseduto prima del 23 febbraio 2020 e permanere al momento della presentazione della richiesta di contributo;

b. devono esercitare l'attività di cui ai codici ATECO 85.52.09 o 90.01.09 in forma di libera professione con Partita Iva;

c. in alternativa al precedente punto b., il beneficiario deve svolgere l'attività di cui ai codici ATECO 85.52.09 o 90.01.09, in assenza di Partita Iva, nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e del lavoro;

d. devono aver esercitato l'attività di cui ai commi b e c nel corso dell'anno 2019 e/o nel corso dell'anno 2020 e/o nel corso dell'anno 2021.

Tali soggetti devono dimostrare di aver subito un calo di fatturato o redditività da lavoro di cui ai codici ATECO sopra richiamati nell'anno 2021 almeno pari al 20% rispetto a quello dell'anno 2019. Inoltre, il reddito da attività connesse ai punti sopra indicati deve corrispondere ad almeno il 70% del reddito complessivo.

Art. 5 Distribuzione risorse ed economie

1. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna delle Misure di cui all'articolo 4.

2. Per le Misure in cui sia raggiunto l'importo massimo concedibile, si procederà all'assegnazione ai beneficiari le cui domande risultino ammissibili.

Le eventuali economie di risorse rimaste disponibili, rispetto alla dotazione delle singole Misure, verranno destinate ad integrazione delle Misure nelle quali non risulti raggiunto l'importo massimo assegnabile. Successivamente all'individuazione delle nuove dotazioni, l'Unione provvederà alla ripartizione fra i beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili e procederà all'assegnazione dei contributi, fermo restando l'importo massimo stabilito dalle singole Misure.

Art. 6 Regime di aiuto

1. I contributi previsti dal presente Bando sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le Misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato di cui alla proroga sancita con decisione della CE SA.62495 del 9 aprile 2021.

2. I contributi previsti nel presente Bando sono compatibili con altre agevolazioni pubbliche nel rispetto degli eventuali limiti previsti dalle predette agevolazioni.

Art. 7 Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire dalle ore 18.00 del giorno 14 Novembre 2022 e fino alle ore 24.00 del giorno 04 Dicembre 2022. Ai fini dell'ammissibilità farà fede la data e l'ora di arrivo domanda.

2. Le domande di contributo dovranno essere inviate dal Titolare ovvero dal Rappresentante legale del soggetto richiedente o da soggetto munito di procura:
- tramite il portale "Bandi a sostegno dell'economia locale" accessibile dal sito dell'Unione dei Comuni www.unionevalliedelizie.fe.it;
 - oppure, in caso di interruzione del servizio dal portale
 - tramite PEC, al seguente indirizzo protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it, utilizzando, pena l'inammissibilità della domanda, il modulo scaricabile online dal sito dell'Unione che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e firmato dal titolare/Rappresentante Legale e completo di tutti gli allegati richiesti. Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità valido del dichiarante.
3. La domanda non è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell'11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana).
4. Tutte le domande di contributo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e saranno quindi soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
5. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario.
6. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà inserito nella domanda di contributo, verrà utilizzato dall'Unione per la trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti la partecipazione al bando.

Art. 8 Istruttoria della domande di ammissione e erogazione del contributo

1. Il Servizio Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, nonché il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo.
2. Il Dirigente del Servizio, al termine dell'istruttoria, approva gli elenchi delle domande ammissibili e non, determinando il numero delle domande finanziabili, gli importi dei contributi concessi e l'erogazione degli stessi.
3. Qualora, anche in seguito alla pubblicazione degli ammessi al contributo, dovesse emergere la mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al contributo, sarà revocato il contributo al soggetto interessato e non avverrà la liquidazione dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90, l'Unione non invierà comunicazioni alle imprese, circa l'eventuale esclusione o collocazione degli elenchi delle imprese ammesse. Dell'avvenuta pubblicazione degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, verrà data notizia sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. Gli elenchi saranno pubblicati all'albo pretorio dell'Unione e scaricabili dal sito internet dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
5. Le domande non saranno ammissibili nei seguenti casi:
 - qualora siano state presentate da un soggetto diverso o non vengano inviate con una delle modalità previste dall'art. 7 punto 2;
 - qualora vengano presentate fuori dai termini indicati dall'art. 7 punto 1;
 - qualora, in caso di invio tramite pec della modulistica scaricabile dal sito, non risultino firmate e non risulti allegata copia del documento di identità in corso di validità dell'istante;

- nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza;
- nel caso in cui manchino i requisiti di ammissibilità, sia generali che specifici per le singole misure.

Art 9 Obblighi a carico dei beneficiari

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando e nel relativo "Regolamento per il sostegno e la promozione dell'economia locale (...)" e di collaborare con il Servizio Attività Produttive dell'Unione dei Comuni, fornendo tutte le informazioni e tutti i dati necessari relativi alla domanda presentata, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, nei casi previsti, potrà non essere concesso o revocato il contributo concesso.

2. In quest'ultimo caso i beneficiari stessi hanno l'obbligo di restituire l'importo del contributo erogato.

Art. 10 Controlli e revoca del contributo

1. Anche a seguito della concessione e liquidazione del contributo, l'Unione si riserva la facoltà di effettuare opportuni controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti di ammissibilità e l'insussistenza di cause ostative.

2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di false dichiarazioni, comporta l'immediata revoca del contributo concesso o liquidato e l'obbligo per l'impresa di restituire le somme eventualmente incassate.

3. La revoca del contributo assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite con apposito provvedimento assunto dal responsabile del procedimento.

4. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca e restituzione dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 11 Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 il Servizio Attività Produttive cura la pubblicazione del presente bando nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

2. Sono, inoltre, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Art. 12 RUP e informazioni generali sul bando

1. Responsabile del procedimento è l'ing. Alice Savi Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. Per informazioni sul bando è possibile contattare il Servizio Attività Produttive ai seguenti

indirizzi email:

e.zamboni@unionivalliedelizie.fe.it;

m.pola@unionivalliedelizie.fe.it;

r.chendi@unionivalliedelizie.fe.it

4. Il presente bando e tutte le informazioni utili per l'invio delle domande sono disponibili sul sito www.unionevalliedelizie.fe.it

5. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi potrà essere esercitato con la seguente modalità: tramite PEC a protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it, da parte del titolare/rappresentante legale dell'attività economica.

Il Dirigente del Settore
Programmazione Territoriale
Ing. Alice Savi

ALLEGATO: Informativa generale sul trattamento dei dati personali da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai sensi del Regolamento UE 2016/6789.